



ALLEGATO B

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 18, del mese di Marzo alle ore 16:00, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 9922/2016 DECRETO N. 42

COMUNE DI FORLIMPOPOLI. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PUA A13-06 "STRALCIO SUB. C MELATELLO", CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC). FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 34 ET 35 (4° COMMA) DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Responsabile di P.O. del Servizio Pianificazione Territoriale;

Vista la richiesta del Comune di Forlimpopoli relativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, da realizzarsi in un'area denominata “*A13-06 Comparto Produttivo Via Melatello*”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 04/11/2015 ed assunta al prot. Prov.le n. 94466, con richiesta dei pareri di competenza;

Premesso che il Comune di Forlimpopoli è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 31.07.06;
- Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 22.05.2009 e successive varianti;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23.05.2008 e successive varianti;

Premesso inoltre che:

- il PUA oggetto di variante è stato approvato ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. n. 20/2000 all'interno del medesimo procedimento di approvazione del POC, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 22/05/2009;

Preso atto che:

- la Variante al PUA in oggetto è stata trasmessa a questa Amministrazione provinciale ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R.20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, in quanto si configura come variante al POC approvato;

Dato atto che:

- il Piano urbanistico attuativo è stato adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 20/10/2015 in variante al POC;
- sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 281 a far data dal 04.11.2015 è stato pubblicato l'avviso di adozione e deposito ed a decorrere dal 04/11/2015, gli elaborati costituenti il PUA sono stati depositati presso il Comune di Forlì per sessanta (60) giorni, consentendo in tale termine la presentazione di osservazioni da parte di tutti i cittadini;
- a seguito di esame degli elaborati trasmessi, questa Provincia con comunicazione PEC del 27/11/2015 (registrata al prot. prov.le n. 2015/101195) ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Forlimpopoli richiesta di integrazioni e chiarimenti, al fine della compiuta espressione dei richiesti pareri di competenza;
- con comunicazione PEC del 21/01/2016 (registrata al prot. prov.le n. 2016/2647), il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso alla scrivente Amministrazione parte delle integrazioni richieste;
- con medesima comunicazione (prot. prov.le n.2016/2647 del 21/01/2016) il Comune ha attestato che nei termini previsti per il deposito dall'art. 35 della L.R. 20/00, decorsi dal 04/11/2015 al 04/01/2016, non è pervenuta alcuna osservazione;

Esaminati gli elaborati trasmessi;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descritti nella documentazione trasmessa:

1) CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PUA

Gli elementi di variante definiti nel presente PUA, sono stati generati dal fatto che la proprietà non ricevuto alcun tipo di interesse per la struttura direzionale prospettata, ma esistono concrete possibilità volte alla realizzazione di una concessionaria auto ;

Il PUA prevede pertanto i seguenti elementi di variante:

- 1) realizzazione di due lotti C1a e C1b con maggiore estensione della Superficie fondiaria che aumenta di 3739 mq senza alcuna modificazione della Superficie Territoriale;
- 2) il lotto C1a avrà destinazione “concessionaria Auto” con capacità edificatoria pari a 3000 mq di SUL di cui 1500 ad uso commerciale (Esposizione7vendita) e 1500 mq ad uso officina meccanica, sviluppato su un lotto avente una superficie fondiaria pari a 9500 mq;
- 3) I lotto C1b con capacità edificatoria pari a 2500 mq, sviluppato su un lotto con superficie fondiaria pari a 9950 con destinazione commerciale non alimentare, per complessivi 650 mq. di superficie di vendita, sviluppati in un unica struttura commerciale;
- 4) complessivamente il sub-comparto registra una riduzione della SUL pari a mq. 5711,60;
- 5) conseguentemente si rilevare una riduzione degli standard pubblici: il verde pubblico si riduce di mq. 1395 garantendo comunque una quota al di sopra dello standard minimo dovuto, mentre i parcheggi pubblici si riducono di mq. 2722 anch'essi garantendo comunque una quota al di sopra dello standard minimo dovuto;
- 6) modifica della tipologia edilizia dei fabbricati, il progetto approvato prevedeva un unico edificio simbolicamente definito “portale d'ingresso” dell'Ambito Melatello, alto circa 39 mt. A destinazione direzionale (albergo/ristorante) collegato con “blocchi” più bassi a destinazione uffici negozi, etc, distribuiti attraverso una galleria coperta; I nuovi fabbricati proposti C1a e C1b ripropongono la tipologia edilizia del sub – comparto B adiacente;
- 7) modifica, senza mutamento di superficie, della fascia di verde pubblico (rete ecologica) posta lungo la Via Emilia, in continuità a quella attualmente realizzata nel sub – comparto B adiacente, che si conforma con gruppi di vegetazione intensiva alternati a modesti movimenti di terreno (dune/rilevati) coperti da vegetazione erbacea, che da un lato consentono varchi visivi verso gli edifici del comparto, e dall'altro, movimentano, dal punto di vista morfologico, la visione prospettica degli edifici stessi;

Dalla descrizione sopra riportata emerge che le modifiche introdotte comportano una variazione sostanziale al PUA non rientrando nella procedura semplificata regolamentata dall'art. 4 delle NTA del PUA e dall'art. 10 della Convenzione urbanistica stipulata;

Inoltre la modifica della proposta commerciale da negozi di vicinato a unica struttura di vendita, nonché la riduzione della SUL, determina anche una variante al POC;

Infatti l'art. 8.4 “Disposizioni per il commercio” delle Norme tecniche attuative del POC prevede per il comparto A31-06 Melatello, specificatamente per il sub – comparto C la

localizzazione di una medio piccola struttura di vendita non alimentare con superficie di vendita pari a 800 mq. Suddivisa in negozi di vicinato;

La variante al PUA prevede per il lotto C1b oltre a 650 mq. di superficie di vendita, sviluppati in un'unica struttura commerciale, 1500 mq di superficie di vendita per il comparto C1a (esposizione/vendita auto) in applicazione dell'art. 1.6 della DCR 1253/199 e ss.mm.ii. che prevede “ *La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e mobili) è computata nella misura 1/10 della Superficie di Vendita quando questa non sia superiore a 1500 mq (nei comuni con popolazione fino a 10000 abitanti) e a 2500 mq (nei restanti comuni) ...*”.

Conformemente a ciò la superficie di vendita complessiva del sub-comparto C risulta pertanto conforma a quanto stabilito dall'art. 8.4 delle NTA del POC.

Dato quindi atto che per quanto riguarda la Variante al POC si individua una variazione della tabella C3 dell'art. 8.4 “Disposizioni per il commercio” che raffigura per l'ambito A13.6 le seguenti:

Sub - Ambito	Tipologia Commerciale	Dotazione edificatoria	Dotazione superficie di vendita
A	Medio piccola	Mq 5.000	< mq 2.500
C	Vicinato	Mq 1.500	< mq 150
C	Medio piccola	Mq 2.500	< mq 650

2) VALUTAZIONE AMBIENTALE :

Il documento di VASAT, redatto dal proponente, parte dai dati contenuti nella *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale/screening ambientale* redatta per l'intero comparto A13-6 stralci I e II.

Il Rapporto Ambientale rimanda a tutte le valutazioni ed analisi condotte in termini di impatto ambientale in quanto la variante in oggetto riguarda solo una piccola porzione dell'intero ambito meno del 9% e le modifiche proposte sono prettamente di natura urbanistica e quindi di ridotta valenza ambientale.

Sulla metodo eseguito dalla VAS/SCREENING dell'intero comparto sono di seguito riportate solamente le matrici ambientali di interesse, per quelle sulle quali la presente variante induce reali effetti sugli impatti precedentemente previsti:

- TRAFFICO l'analisi proposta evidenzia uno stato futuro equivalente allo scenario di traffico approvato i termini di traffico indotto; nello specifico si stima una leggera diminuzione dei flussi dei mezzi leggeri. Pertanto la procedura visto che la Procedura di VAS/SCREENING aveva valutato positivamente l'aspetto sulla mobilità non essendoci modifiche si ritiene compatibile anche la variante proposta;
- IMPATTO E CLIMA ACUSTICO le proposte presentate non modificano le principali sorgenti di impatto acustico infatti rispetto alle prescrizioni della procedura di VAS/SCREENING i flussi di traffico non sono sostanzialmente modificati, e le destinazioni commerciali sono caratterizzate dall'assenza di significative sorgenti di tipo impiantistico. Restando in ogni caso valida la prescrizione che ogni attività insediata dovrà eseguire una specifica valutazione acustica al fine di rendere conforme e sostenibile il rumore indotto, si valuta positivamente la variante proposta;

- INQUINAMENTO ATMOSFERICO – la variante introdotta non modifica sostanzialmente le valutazioni espresse nella procedura di VAS/SCREENING i quanto i flussi di traffico non sono sostanzialmente modificati, e le destinazioni commerciali sono caratterizzate dall'assenza di significative emissioni in atmosfera; per le motivazioni su esposte il Rapporto ambientale valuta positivamente le modifiche proposte al comparto produttivo A13-6;
- RIFIUTI La variante al comparto produttivo in oggetto propone una notevole riduzione di SUL e conseguentemente una sensibile riduzione di produzione di rifiuti. Rimangono in ogni caso invariante le prescrizioni della procedura di VAS/SCREENING.
- RETI INFRASTRUTTURALI ACQUEDOTTISTICHE E RETI FOGNARIE PER LE ACQUE NERE analogamente per quanto analizzato per la produzione dei rifiuti l'idroesigenza di un'area è in funzione del numero di addetti e conseguentemente la variante comporterà una riduzione dei fabbisogni di acqua potabile e pertanto dei volumi e delle portate immessi del sistema di drenaggio delle acque reflue; In termini complessivi la variante al sub-comparto C riduce anche la consistenza degli abitanti equivalenti da 50 a 30 AE. A questo corrisponde un abbattimento dei fabbisogni idrici del 40% e una riduzione in termini di portata scaricata nel sistema fognario delle acque nere. Restano invariante le osservazioni sul PUA approvato risultando in ogni caso cautelative.
- RETI INFRASTRUTTURALI FOGNARIE PER ACQUE METEORICHE E INVARIANZA IDRAULICA anche in tale sistema l'assetto complessivo delle reti rimane invariato. In termini di invarianza idraulica le volumetrie da reperire rimangono all'incirca le stesse e non cambia neanche il recettore individuato come scarico ottimale (scolo consorziale Melatello); l'aumento di permeabilità e la riduzione dell'area adibita a parcheggio consentirà la realizzazione di una depressione morfologica di volume tale da consentire il totale reperimento dei volumi di invarianza all'interno del lotto pubblico stesso. Il rapporto ambientale attestare che la variante è assolutamente migliorativa rispetto al tale tematica;
- RETI INFRASTRUTTURALI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO nell'ambito della procedura di VAS/SCREENING sono stati stimati fabbisogni di gas in funzione della SUL; la riduzione di SUL che propone la presente variante diminuisce il fabbisogno complessivo del “Comparto Melatello”; restano in ogni caso invariate e valide le prescrizioni della procedura di VAS/SCREENING;
- RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI rispetto al Piano approvato la variante non propone modifiche rilevanti, restano pertanto invariate e valide le prescrizioni della procedura di VAS/SCREENING;
- SUOLO E SOTTOSUOLO petto al Piano approvato la variante non propone modifiche rilevanti, restano pertanto invariate e valide le prescrizioni della procedura di VAS/SCREENING;
- ASPETTO ECOLOGICI, NATURALISTICI E PAESAGGISTICI la modifica principale che propone la variante sono le aree verdi a ridosso della via Emilia mentre per le altre sono stato mantenuti i criteri definiti nel PUA approvato; restano pertanto invariate e valide le prescrizioni della procedura di VAS/SCREENING;

Il Rapporto ambientale infine riporta tutte le prescrizioni contenute nella Delibera di G.P. 63003 del 22/06/2010 con la quale è stato approvato la VAS/SCREENING per il comparto AT13-6, stralcio I e II che restano valide anche per la variante in oggetto;

Dato che il Piano attuativo in oggetto si pone in variante al POC, le competenze provinciali sono così regolate:

- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, in relazione ai contenuti di variante al POC la Provincia può formulare riserve a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali riserve i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, sui PUA la Provincia può formulare osservazioni a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC e per i PUA nell'ambito delle riserve/osservazioni al Piano adottato di cui rispettivamente agli artt. 34 e 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 6 dell'art. 5 della LR 20/00 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA e Consorzio di Bonifica della Romagna i quali:
 - ARPA, assunto in conferenza istruttoria del 16/11/2015 (agli atti con prot. prov. n. 2647 del 21/01/2016), dichiarando il parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto con prescrizioni;
 - A.U.S.L., con parere prot 2015/0257577/P del 17/11/2015 (agli atti con prot. prov. n. 100308 del 24/11/2015), non ritiene necessario che l'intervento sia sottoposto a procedura di VAS;
 - Consorzio di Bonifica della Romagna con parere prot 1681/FO/197 del 21/01/2016 (agli atti con prot. prov. n. 2647 del 21/01/2016), dichiarando il parere favorevole all'esclusione alla variante al PUA in oggetto;

Dato atto inoltre che per l'esame della pratica in oggetto l'amministrazione Comunale ha acquisito anche i seguenti pareri:

- Regione Emilia Romagna – Autorità dei Bacini Romagnoli Prot. 5E5 del 17/11/2015;
- Hera S.p.A Prot. 0150522 del 22/12/2015;

- Romagna Acque Società delle Fonti Prot. 10737 del 09/11/2015;
- Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna Prot. 13814 del 22/12/2015;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con del. C.R. n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con del. C.R. n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con del. G.R. n. 350 del 17.03.2003 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con del. G.R. n. 1877 del 19.12.2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006, successiva Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010 e successiva variante redatta ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884183 del 19/12/2013 ed approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015 ;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004 e successiva Variante approvata con del. C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

CONSIDERATO

A) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 34 (6° comma) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

La variante urbanistica correlata al Piano Attuativo in oggetto viene configurata in quanto non sono pervenute richieste per la realizzazione della struttura alberghiera e servizi (mensa, uffici, banca) e commerciale (negozi di vicinato).

L'ipotesi prospettata infatti raffigura in luogo delle suddette funzioni, una destinazione commerciale suddivisa in due lotti distinti, pur mantenendo invariate la quantità complessiva di 800 mq di Superficie di Vendita: il lotto C1a diviene sede di una concessionaria auto ed il lotto C1b ha destinazione commerciale non alimentare.

Pertanto la variante al POC si è resa necessaria per integrare alla prevista tipologia commerciale dell'esercizio di vicinato, una medio piccola struttura di vendita non alimentare. Richiamate le disposizioni regionali in tema di strutture commerciali e la conseguente attribuzione di competenza pianificatoria ai Comuni ed alle Province, assegnate in relazione alla dimensione e alle caratteristiche della SV da insediare (D.A.L. 1253/2003 e ss.mm.ii.), si ritiene assentibile/congrua/compatibile la variante in parola.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Relativamente alla conformazione definita nel Piano Particolareggiato, si ritiene che alcune tematiche non siano state affrontate e risolte in modo adeguato, si rileva che:

B.1) Nelle tipologie edilizie relative al lotto C1a (tav. 09 V) è individuata una zona adibita ad “appartamento”. Posto che la variante al comparto non prevede destinazioni residenziali e/o quote residenziali, l'utilizzo di una parte dell'edificio a “residenza” si ritiene debba essere opportunamente motivato e strettamente connesso alle esigenze della attività che si andrà ad insediare. Per tali motivazioni **si ritiene necessario che siano opportunamente motivati e regolamenti gli usi “residenziali” delle le tipologie del lotto C1A in quanto non sono sostenibili destinazioni residenziali in aree prettamente industriali/artigianali.**

B.2) Parcheggi Pertinenziali

Negli elaborati grafici non risulta chiara e quantificata la rispondenza dei parcheggi pertinenziali alle disposizioni di cui alla Legge 122/89 (mq.1/10 mc. di costruzione); anche in relazione a quanto successivamente indicato per il sistema della mobilità, **si ritiene necessario verificare e garantire nel comparto l'adeguata quantità di spazi pertinenziali ai singoli lotti.**

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Esaminato il documento di ValSAT, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, si ritiene che la valutazione di sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. del “**Piano Urbanistico Attuativo PUA A13-06 “Stralcio Sub. C Melatello, con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC)”**”, possa essere superata positivamente, ivi considerando le prescrizioni contenute nel documento di Valsat del PUA derivanti dalla precedente procedura di VAS/SCREENING con le seguenti ulteriori indicazioni:

MOBILITA'

Nonostante come più volte sottolineato nel Rapporto ambientale, il flusso del traffico derivante dalla modifica del comparto diminuisca leggermente, la nuova conformazione propone due diversi lotti indipendenti l'uno dall'altro con la creazione di due nuovi accessi sulla infrastrutture già realizzate i quali però non risolvono tutti i problemi di sicurezza infatti:

- l'accesso al lotto C1a è collocato in curva e attraversa senza alcuna apposita segnaletica la pista ciclabile;
- l'accesso al lotto C1b è collocato anch'esso in una tratto di semi curva;

Inoltre all'interno dei lotti non sono ben individuati né i percorsi di accesso ai parcheggi pertinenziali né le necessarie aree di carico e scarico delle strutture produttive/commerciali.

C.1) Si invita l'Amministrazione comunale a verificare la piena praticabilità delle operazioni di accesso ed uscita, dai due lotti produttivi/commerciali al fine di garantire le condizioni di sicurezza per tutti i fruitori ed evitare ogni potenziale elemento di pericolosità. In tal senso e con i medesimi criteri di sicurezza, occorre anche verificare, prevedendone un'opportuna ubicazione e/o conformazione, le aree di carico e scarico ed i necessari spazi di manovra e sosta per i mezzi pesanti.

RETI INFRASTRUTTURALI FOGNARIE PER ACQUE METEORICHE E INVARIANZA IDRAULICA

Nella tavole di progetto del Piano Particolareggiato non sono rappresentate le profondità dei bacini di laminazione, ma sono genericamente riportate le diverse quote altimetriche della base degli stessi bacini che in alcuni casi si differenziano già per 28 cm.. Al fine di garantire la fruizione delle aree in sicurezza è prassi consueta proporre la recinzione dei bacini di laminazione che presentano profondità superiori a 30 cm..

C.2) Pertanto, ritenendo che tecnicamente i bacini di laminazione possano superare la quota di sicurezza, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale, allo scopo di garantire la fruizione in sicurezza dell'intera zona, valuti l'opportunità di fissare la profondità massima dei bacini di laminazione sino alla quota assunta per prassi consueta pari a 30 cm, o eventualmente, proponga la delimitazione degli stessi con un'idonea recinzione.

D) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

La Variante è sprovvista di Relazione geologica, facendo riferimento alle considerazioni già effettuate in sede di POC. Le modifiche al PUA approvato, introdotte con la presente Variante, consistendo essenzialmente in una diversa tipologia e disposizione dell'edificio, con una riduzione della SUL e lo stralcio della previsione di struttura ricettivo/alberghiera, non richiedono, in effetti, un approfondimento delle indagini e delle analisi già effettuate.

Si considerano comunque valide le osservazioni di carattere geologico, già espresse da questo Servizio, in sede di parere per l'approvazione del POC, con deliberazione di G. P. n. 24648/115 del 17 marzo 2009, con particolare riferimento ai risultati dell'analisi di risposta sismica di III livello, **di cui il progettista dovrà tener conto in fase esecutiva.**

Tutto ciò considerato, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione ambientale, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1) Di non formulare riserve, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sui contenuti di variante al POC;**
- 2) Di formulare, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sul PUA le osservazioni di cui ai p.ti da B.1 a B.2 della sezione B sopra riportata;**
- 3) Di valutare ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., positivamente sotto il profilo della sostenibilità ambientale, il “*PUA A13-06 “Stralcio Sub. C Melatello”*”, facendo salvo quanto richiamato alla sezione C punti da C.1 a C.2 della parte narrativa.**
- 4) Di esprimere, sul Piano Urbanistico Attuativo A13-06 “Stralcio Sub. C Melatello, con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC), di cui alla delibera di C.C. n. 60 del 20/10/2015, parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008;**
- 5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione ai sensi dell'art.11, c.6 dello Statuto Provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 9922 del 15/03/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

X La sottoscritta Simona Savini – Responsabile della P.O. Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Simona Savini

La sottoscritta Alessandra Guidazzi - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Alessandra Guidazzi

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

X Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 15.03.2016

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

X Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 16/3/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Mauro Marelli

Mauro Marelli

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA